



CITTA' di APRICENA

Provincia di Foggia

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Approvato con delibera C.C. n. 10 del 02/04/2001, modificato ed integrato con delibera C.C. n. 09 del 12/04/2005)

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nell'ambito del territorio del Comune di Apricena.

Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per "suolo pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento

Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell' articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca o decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il regolamento in oggetto.

Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Art. 3 - Il funzionario addetto al canone

E' funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale, designato dal Dirigente o Responsabile del Servizio ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.

In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario. In particolare, il funzionario comunale:

- cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- (in caso di gestione del canone affidata a terzi) verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni

stabiliti nel capitolato d'appalto;

- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

TITOLO II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI - CAPO I - OCCUPAZIONI

Art. 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge, con particolare riferimento al Nuovo Codice della strada approvato con DLgs. 30/04/1992, n. 285, come modificato dal DLgs. 10/09/1993, n.360 e relativo regolamento di esecuzione, al DLgs. per il riordino della Finanza degli Enti Locali n. 504 del 30/12/1996, n.662 e all'art. 63 del DLgs. 15 dicembre 1997, n. 446. e di regolamento.

Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Le occupazioni permanenti, a loro volta possono essere:

- a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, le tende solari e le pensiline, chioschi e le edicole, ecc.);
- b) "annuali" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

Le occupazioni temporanee di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

Ai fini dell'applicazione del canone:

- a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
- b) sono considerate temporanee:

b/1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b/2 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

In tal caso si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Art. 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

Art. 6 - Altre occupazioni

La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.

Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 7, comma 6.

Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

CAPO II - LA CONCESSIONE

Art. 7 - Richiesta di occupazione

Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.

La domanda va redatta su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
- f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata.

Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'aria.

Non è richiesta la concessione, ma il solo nulla-osta da parte dei competenti uffici comunali, caso per caso, per occupazioni occasionali di durata non superiore a sei ore e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico veicolare e/o pedonale, di durata non superiore a 6 ore, qualora riguardino, a titolo esemplificativo:

- piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, ecc.

Ogni domanda non può riguardare che una sola autorizzazione o concessione, salvo i casi in cui la stessa venga richiesta e rilasciata al proprietario di uno o più accessi ubicati nello stesso immobile.

Art. 8 - Copie della determinazione di autorizzazione o concessione

Del provvedimento di autorizzazione o concessione, verranno compilate cinque copie destinate rispettivamente:

- agli atti dell'ufficio competente;

- al richiedente;
- all'ufficio o al concessionario incaricato della riscossione del canone.
- al Comando Polizia Comunale;
- all'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 9 - Istruttoria della richiesta

La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale.

A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.

Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.1998.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento, previsto dalla citata delibera C.C. n. 20/98, è di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Art. 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 7;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
- e) L'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.

Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale.

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

Art. 11 - Durata concessioni

Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29 (ventinove), senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Art. 12 - Titolarità della concessione

La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la sub-concessione. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune; il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di sub-ingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e

questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo di comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Art. 13 - Rinnovo e disdetta della concessione

I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo, allegando copia dell'avvenuto versamento del canone.

Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga, allegando copia dell'avvenuto versamento del canone.

Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Art. 14 - Obblighi del concessionario

Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, o a personale della ditta concessionaria l'atto che autorizza l'occupazione;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;
- d) di versare il canone alle scadenze fissate.

Art. 15 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.

Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

La sospensione temporanea della concessione o autorizzazione per parziale pagamento del canone sino alle regolarizzazioni del dovuto.

Art. 16 - Decadenza ed estinzione della concessione

Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

- a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
- d) per violazione delle norme di cui all'articolo 12, relative al divieto di sub-concessione ed alle modalità di sub-ingresso nell'uso del bene concesso;
- e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.

La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Sono causa di decadenza della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 17 - Limiti delle occupazioni

Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.

Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

All'interno delle zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Art. 18 - Uso dell'area concessa

Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico e privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Art. 19 - Occupazioni abusive

Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

Sono, altresì, considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 34, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto dal Comando di Polizia Comunale, ovvero dall'incaricato del servizio designato dal competente responsabile comunale.

In caso di gestione del servizio il concessionario è tenuto a segnalare le occupazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 20 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento medesimo.

Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Art. 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

La tariffa del canone è determinata dal Consiglio comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata della occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture o impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la misura di tariffa è determinata sulla base di quella ordinaria prevista per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50 per cento.

Le tariffe ordinarie, relative ad ogni singola tipologia di occupazione e della classificazione medesima, sono indicate nell'allegato " B " del Regolamento.

Le tariffe di cui al comma 3 saranno aggiornate annualmente, con atto della giunta comunale, in base al tasso d'inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.

Art. 22 - Classificazione delle strade

Ai fini dell' applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero tre categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio comunale. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio ed è esposta negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.

La deliberazione di classificazione delle strade è allegata al presente Regolamento (allegato "C") del quale costituisce parte integrante.

La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Note:

CON DECORRENZA 01.01.2005 TUTTE LE OCCUPAZIONI RICADENTI NELLE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO SONO TASSATE IN 3ª CATEGORIA.

Art. 23 - Commisurazione dell' area occupata e applicazione del canone

Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell' area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l' area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.

In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all' area sottostante.

Ai fini della commisurazione dell' occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell' area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell' area concessa.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.

Art. 24 - Occupazione permanente. Disciplina e tariffe

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale a carico dell'utente.

Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa che per l'anno di prima applicazione e così stabilite:

a) occupazione di suolo comunale: lit. 43.000 al mq prima categoria, lit. 28.664 in seconda categoria e lit. 25.800 in terza.

b) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera (a) è ridotta del 65%; Occupazione con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta del 70%;

Per gli accessi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50%;

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal comune, il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

Il coefficiente moltiplicatore di valutazione del beneficio economico, attribuito alle specifiche attività esercitate dal concessionario (di cui all'allegato "A"), connessa alla categoria di appartenenza dell'occupazione, applicabile alle tariffe di cui al presente articolo, è così determinato: 1.1 in 1^a cat., 1.1 in 2^a cat. e 1.1 in 3^a cat.

Art. 25 - Accessi carrabili o pedonali: criteri di determinazione della superficie

Sono considerati accessi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietre od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Sono considerati accessi pedonali quelle aree di transito identificabili da manufatti, porte, portoni, cancelli ecc., intese a permettere l'accesso dei pedoni alla proprietà privata, che palesemente non consenta l'utilizzo del medesimo come carrabile.

Gli accessi carrabili devono essere individuati, a cura dell'intestatario, con l'apposito segnale, previa autorizzazione del comune. Il segnale metallico catarifrangente deve essere determinato secondo quanto previsto dal vigente codice della strada e deve contenere il "simbolo di divieto di sosta", la scritta "Comune di Apricena - Passo carrabile" e l'indicazione del numero dell'autorizzazione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

Il canone per gli accessi pedonali è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura dei medesimi per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Per i soli accessi carrabili si considera una profondità "convenzionale" pari a metri lineari uno.

Per gli accessi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Sono esclusi dal canone gli accessi dei portoni e dei garage che si aprono direttamente sulla pubblica via, cioè nei casi in cui la banchina stradale sia inesistente, nonché gli accessi carrabili utilizzati da famiglie che assistono portatori di handicap.

Gli accessi di cui al comma 5 sono assoggettati al pagamento del solo coefficiente moltiplicatore ed al corrispettivo del contrassegno, al momento del rilascio della concessione.

La tariffa è parimenti ridotta del 70% per gli accessi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Per gli accessi carrabili che immettono ad impianti per la distribuzione dei carburanti, il canone è ridotto del 50%.

Per gli accessi carrabili situati nell'ambito della zona artigianale P.I.P., la superficie da tassare dovrà essere di mq. 2(due) "convenzionale" per ogni accesso.

Art. 26 - Occupazioni temporanee - discipline e tariffe

Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 22, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, con fascia oraria fino a 18 ore non frazionabili, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

a) occupazione di suolo comunale: lit. 3.000 al mq. in prima categoria, lit. 2.000 in seconda categoria e lit. 1.800 in terza categoria.

b) occupazione di suolo comunale per fascia oraria fino a ore 18 riduzione del 25%;

- c) occupazione di suolo comunale di durata non inferiore a 15 gg. la tariffa è ridotta del 50%;
- d) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera (A) è ridotta del 65%;
- e) occupazione con tende e simili la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita dei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
- f) rid. 50% per le occupazioni realizzate da produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto, venditori ambulanti, e pubblici esercizi;
- g) rid. 50% per attività edilizia;
- h) rid. 80% per occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché partiti politici e associazioni sindacali e culturali o sportive;

i) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, la tariffa è pari a quella della lettera "a";

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% previo versamento anticipato del canone dovuto.

Il coefficiente moltiplicatore di valutazione del beneficio economico, attribuito alle specifiche attività esercitate dal concessionario (di cui all'allegato "A") connessa alla categoria di appartenenza dell'occupazione, applicabile alle tariffe del presente articolo, è così determinato: 1.0 in 1^a cat., 1.0 in 2^a cat., e 1.0 in 3^a cat.

Le misure di tariffa, determinate per ore e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a £. 150 al mq.

Art. 27 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art.28.

Il comune proprietario ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. Quando, però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 28 - Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

Per le occupazioni comunali del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'articolo precedente, in prima applicazione il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alla sotto elencata classe del Comune:

a) Comune di IV CLASSE - popolazione inferiore a 20.000 abitanti = lire 1.250 per utente.

Successivamente alla prima applicazione, la tariffa è determinata in misura del 50% di quella minima prevista per ubicazione tipologia ed importanza dell'occupazione.

Per le occupazioni con seggiovie e funivie il canone annuale è di £. 100.000 per km. lineare o frazione, fino ad un massimo di 5 km. lineari. Per ogni km. o frazione superiore a 5 km. è dovuta una maggiorazione di £. 20.000.

Qualora l'ente provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre il canone al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

Per le occupazioni di cui al presente articolo aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dall'art. 28, è determinato e applicato in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure di tariffa:

-per le occupazioni di sottosuolo o soprassuolo comunale fino a 1 km. lineare di durata non superiore a 30 gg. la tariffa complessiva è di £. 30.000.

Il canone è aumentato del 50% per le occupazioni superiori al km. lineare.

Per le occupazioni di durata superiori a 30 gg. il canone va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:

- a) occupazioni di durata non superiore a 90 gg.: 30%;
- b) occupazioni di durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg.: 50%;
- c) occupazione di durata maggiore: 100%.

Art. 29 - Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione del canone

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuto un canone di lit. 76.000 prima categoria, e di lit 46.000 per la seconda categoria e lit.45.600 in terza categoria.

Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto ogni 1.000

litri o frazioni di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra di loro, il canone nella misura stabilita nel presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburante, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente art. 24 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici di distribuzione dei tabacchi o altro e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo è dovuto un canone annuale di lit.20.000 in prima categoria e lit. 15.000 per la seconda categoria e 10.000 in terza.

Art. 30 - Durata della occupazione

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella " A ", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore, secondo la tariffa di cui all' articolo 26.

Art. 31 - Soggetto passivo

Il canone è dovuto dal titolare dell' atto di concessione o, in mancanza, dall' occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell' occupazione.

Art. 32 - Esenzioni

Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da enti religiosi di culto ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione (e di durata non superiore a ventiquattro ore);
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale degli enti di cui alla lettera a), debitamente certificate;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell' anagrafe unica delle ONLU istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni per il commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un' ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- l) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- m) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- n) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d' acqua potabile o d' irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) le occupazioni di cui all' articolo 7, comma 6;
- p) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all' atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;

- q) le occupazioni di aree cimiteriali;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- s) le occupazioni permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aree di cui all' articolo 21, comma 2, e le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

TITOLO IV: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

L' accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell' occupazione.

Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l' accertamento dell' entrata e, a tal fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell' idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all' occorrenza, fissa la relativa scadenza.

In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell' applicazione delle sanzioni conseguenti all' abuso e della liberazione dell' area.

Art. 33 - Versamento per occupazioni permanenti

Il versamento del canone per le occupazioni permanenti " annuali " è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l' anno di rilascio della concessione nel termine di 30 gg. dal rilascio della medesima. Per le occupazioni permanenti " pluriennali ", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Le variazioni nella occupazione in corso d' anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Art. 34 - Versamento per occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all' atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell' occupazione, con le modalità previste nell' articolo 31 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.

Per le occupazioni " ricorrenti ", di cui all' articolo 4, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare. Tuttavia, per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese, su richiesta dell' interessato, può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%.

Art. 35 - Norme comuni per il versamento

Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato " COMUNE DI APRICENA VERSAMENTO CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP ", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune (o del concessionario), domiciliato presso una Agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10), qualora l' ammontare del canone sia superiore a lire 500.000.

Art. 36 - Riscossione coattiva

La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione , che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67 , 68 e 69 del Decreto Presidente Della Repubblica 28 gennaio 1988 , n. 43).

Le spese per l' espletamento della procedura coattiva sono addebitate all' occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 37 - Rimborsi

Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall' occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all' articolo 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l' interessato comunque deve presentare.

Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Art. 38 - Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l' applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento per la disciplina delle entrate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 30.07.1998, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.

Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell' articolo 20 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l' ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell' attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 39 - Contenzioso

Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell' articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

Le controversie concernenti l' applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all' Autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo, fatta salva la riscossione di altri canoni di concessione già previsti con separati atti;

Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Art. 41 - Disposizioni transitorie

Il contratto in corso alla data di adozione del presente regolamento con la Soc. MONDELLI DELMONTE S.r.l- di Foggia per l'accertamento e la riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - TOSAP, spiega i suoi effetti fino alla naturale scadenza, prevista in data 30.06.2002, anche per la gestione del Canone di concessione di cui al presente Regolamento, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da concordare.

L' accertamento e la riscossione della tassa comunale per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 1999, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data dall' attuale concessionario alle stesse condizioni contrattuali. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell' esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfaitariamente come da articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.

Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall' applicazione della nuova tariffa.

=====